



**TRIBUNALE DI ISERNIA**  
**SEZIONE UNICA PROMISCUA**

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG. 21-1/23;

visto il ricorso depositato da Claudia Ottagono (C.F. TTGCLD72B42F839D), nata a Napoli (NA) il 2.2.1972, residente in Agnone (IS) alla c.da S. Quirico, n. 57, difesa e rappresentata dall'avv. Daniel Gizzi, presso il cui studio in Macchia d'Isernia (IS) alla Via Borgo San Biase n. 20 è elettivamente domiciliata, con l'ausilio dell'OCC dott. Tiziano Turni, con studio in Isernia alla via Senerchia n. 13;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

ritenuto che l'istante è qualificabile come consumatrice ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che l'odierna ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 67 CCII, nonché la relazione dell'OCC di cui all'art. 68 CCII, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 33.637,94, non dispone di alcun patrimonio immobiliare e l'unico patrimonio mobiliare è costituito da due autovetture usate, una delle quali è necessaria al sostentamento della famiglia perché utilizzata per spostamenti di lavoro e di carattere sanitario, potendo ricondurre pertanto la solvibilità dell'istante al solo reddito percepito dalla medesima, rappresentato dallo stipendio netto pari ad € 1.284,00 per l'attività di OSS che svolge presso "Casa Nostra Società Cooperativa Sociale", in Capracotta, con contratto di lavoro Part - Time, a cui va aggiunto l'assegno di invalidità di uno dei figli pari a circa € 500,00 necessario per le spese di invalidità dello stesso;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, la debitrice, unica percettrice di reddito all'interno del nucleo familiare composto da cinque persone, ha contratto debiti per le esigenze familiari, e in particolare: con la finanziaria COMPASS, ora AXACTOR, per l'acquisto di un'autovettura usata; con la Unicredit per l'acquisto di arredamento necessario per l'abitazione; con BCC per far fronte alla ristrutturazione del tetto dell'abitazione; ed infine con l'INPS per la mancata sospensione da parte dell'Istituto medesimo della NASPI. Inoltre, l'istante inizialmente svolgeva attività di OSS con contratto Full - Time, poi ridimensionato a Part - Time, comportando cioè una riduzione della busta paga, che attualmente risulta con un netto pari ad € 1.284,00;

considerato poi, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, l'odierna ricorrente, essendo unica percettrice di reddito all'interno di un nucleo familiare composto da cinque persone, tra cui un figlio affetto da autismo e un altro figlio affetto da malattia rara "Glomerulopatie Primitive" (v. documentazione medica in atti), si è trovata a far fronte con il suo unico reddito ad una situazione economica già precaria, ulteriormente aggravata dalla decurtazione del reddito per via del ridimensionamento del contratto di lavoro;

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevata la non ricorrenza delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII in capo alla debitrice, come attestato dal professionista OCC;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione mediante corresponsione di rate mensili pari € 180,00 ciascuna, a partire dall'omologa del piano, fino ad integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili per l'importo complessivo pari ad € 3.520,00, e il soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari mediante corresponsione di rate mensili di € 180,69, a partire dall'omologa del piano, per un totale di 60 mensilità, per la durata di anni 5, mettendo a disposizione le entrate mensili della debitrice che ammontano ad € 1.284,00, a cui va aggiunto l'assegno per invalidità del figlio pari a circa € 500,00, per un totale di € 1.784,00. Tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, quantificate in circa € 1.400,00, resterebbe a disposizione della debitrice la somma pari ad € 384,00 da destinare al soddisfacimento dei creditori, privilegiati e chirografari, e dei professionisti della procedura, mediante la corresponsione di due rate mensili rispettivamente pari una ad € 180,69 e l'altra ad € 180,00. In particolare, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'OCC e il compenso legale in favore dell'avv. Daniel Gizzi, per l'importo complessivo di € 3.520,00;
- Il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 40%, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma IV, CCII, per un importo complessivo pari ad € 8.226,93;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 20% dei crediti chirografari, per un importo complessivo pari ad € 2.614,12;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

ritenuto, condividendo le osservazioni dell'OCC, che la proposta presentata dall'istante è sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, non essendo l'istante titolare di alcun patrimonio immobiliare;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

DICHIARA APERTA

la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

DISPONE

-la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

#### ASSEGNA

Ai creditori un termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, all'indirizzo indicato nella comunicazione, la dichiarazione di adesione ovvero eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti.

#### DISPONE

Che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII

#### DISPONE

Su richiesta della ricorrente, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

#### MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente Ottogono Claudia ut supra elettivamente domiciliata, al difensore avv. Daniel Gizzi, all'OCC dott. Tiziano Turni;
- per la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 12.06.2023

Il Giudice  
dott.ssa Michaela Sapio



**Depositato in Cancelleria**  
il 12 GIU. 2023  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
(Angela Natale)

